

STATUTO
della "FONDAZIONE SUOR MARIA LAURA ETS"

ART. 1 GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE SUOR MARIA LAURA ETS"**.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE SUOR MARIA LAURA ETS"**.

ART. 2 SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in **Chiavenna**, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere sedi operative, delegazioni o uffici anche in altri Comuni, purché non sia modificata la sede legale, salvo deliberazione modificativa del presente Statuto.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non persegue scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi alla testimonianza cristiana di suor Maria Laura e ai valori della promozione della dignità della persona, dell'educazione, dell'accoglienza e della solidarietà verso le persone in condizione di bisogno.

La Fondazione persegue tali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 , della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**lettera a**) del primo comma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore , anche CTS);

b) interventi e prestazioni sanitarie (**lettera b**) del primo comma dell'art. 5 del CTS);

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**lettera c**) del primo comma dell'art. 5 del CTS);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e successive modificazioni (**lettera d**) del primo comma dell'art. 5 del CTS);

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e successive modificazioni (**lettera i**) del primo comma dell'art. 5 del CTS);

f) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,

formativi o lavorativi (**lettera q**) del primo comma dell'art. 5 del CTS);

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (**lettera u**) del primo comma dell'art. 5 del CTS).

3.2 Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione può in particolare:

a) istituire, organizzare e gestire direttamente strutture di accoglienza (tra cui, a titolo esemplificativo, case di accoglienza, comunità educative, centri di ascolto, alloggi protetti) per ospitare persone in condizioni di bisogno, anche in convenzione con enti pubblici o privati;

b) erogare servizi di assistenza, sostegno educativo, accompagnamento sociale e percorsi di integrazione, sia all'interno delle strutture gestite sia sul territorio;

c) realizzare iniziative di sensibilizzazione, studio, ricerca e formazione sui temi dell'educazione, dell'accoglienza, della tutela delle persone vulnerabili e della solidarietà;

d) raccogliere fondi mediante donazioni, lasciti, contributi pubblici e privati, iniziative di fundraising e ogni altra modalità ammessa dalla legge;

e) connettersi in rete e collaborare stabilmente con enti pubblici, enti del Terzo Settore, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, istituti scolastici e altre organizzazioni non lucrative che operano in ambiti coerenti con le finalità della Fondazione.

3.3 La Fondazione può prevedere, per alcune attività e servizi, il pagamento di corrispettivi o quote di partecipazione da parte degli utenti, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa in materia di enti del Terzo Settore, e fermo restando il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

3.4 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente 3.1, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

3.5 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 DURATA

4.1 La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione inizialmente versato dai Soci Fondatori, come risulta dall'atto costitutivo, di valore comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Benemeriti o dai Sostenitori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il

ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Benemeriti o Sostenitori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in Fondatori, Benemeriti e i Sostenitori.

7.2 La qualità di Fondatore o Benemeriti e Sostenitori non attribuisce alcun diritto patrimoniale sul patrimonio della Fondazione, né il diritto alla distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

7.3 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In

ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

7.4 I Fondatori e i Benemeriti e i Sostenitori esercitano i diritti loro attribuiti dal presente Statuto esclusivamente nell'interesse della Fondazione e delle sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 8 FONDATORI

8.1 Sono Fondatori

- la Provincia d'Italia della Congregazione delle Suore Figlie della Croce,
- la Parrocchia di San Lorenzo di Chiavenna,
- la Parrocchia di San Fedele di Chiavenna,
- la Comunità Montana della Valchiavenna
- e il Comune di Chiavenna.

8.2 La qualità di Fondatore è riconosciuta in capo ai suddetti enti e ai loro aventi causa in caso di trasformazione, fusione o successione a titolo universale, purché i soggetti subentranti perseguano finalità compatibili con quelle della Fondazione e non abbiano scopo di lucro.

ART. 9 BENEMERITI E I SOSTENITORI

9.1 Possono divenire membri della Fondazione le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 Si possono distinguersi in:

- "Benemeriti": gli enti o i privati, italiani o stranieri, le cui donazioni al patrimonio della Fondazione raggiungano o superino l'importo complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), anche mediante più versamenti successivi.
- "Sostenitori": gli enti o i privati, italiani o stranieri, le cui erogazioni in favore della Fondazione raggiungano o superino l'importo complessivo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), anche mediante più versamenti successivi.

9.3 Le nomine a Benemerito e a Sostenitore sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, sulla base di criteri generali previamente definiti dal Consiglio stesso con apposito regolamento interno.

ART. 10 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e/o il Revisore legale dei Conti.

10.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 6 (sei) membri fino a un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- n. 1 (uno) componente designato dalla Provincia d'Italia della Congregazione delle Suore Figlie della Croce;
- n. 1 (uno) componente designato dalle Parrocchie di San Lorenzo e S. Fedele di Chiavenna;

- n. 1 (uno) componente designato dalla Comunità Montana della Valchiavenna;
- n. 1 (uno) componente designato dal Comune di Chiavenna;
- n. 1 (uno) componente in rappresentanza dei soggetti Benemeriti, nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione dei Benemeriti, secondo modalità stabilite da un apposito regolamento approvato dal Consiglio stesso;
- n. 1 (uno) componente in rappresentanza dei soggetti Sostenitori, nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione dei Sostenitori, secondo modalità stabilite da un apposito regolamento approvato dal Consiglio stesso;
- n. 3 (tre) componenti indipendenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra persone di comprovata esperienza e competenza nei settori di attività della Fondazione e del Terzo settore, che non rivestano cariche o incarichi negli enti Fondatori e non siano Benemeriti o Sostenitori.

I diritti di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione spettano ai Fondatori, ai Benemeriti e ai Sostenitori fintanto che essi mantengano la natura di enti senza scopo di lucro, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti o enti pubblici territoriali, ovvero perseguano finalità compatibili con quelle della Fondazione. In caso di perdita di tali requisiti, i relativi diritti di designazione si estinguono di diritto, previa presa d'atto del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancata designazione da parte di uno o più Fondatori, Benemeriti o Sostenitori entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta scritta della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina diretta dei componenti mancanti, scegliendoli tra persone che presentino adeguate competenze e che garantiscano l'assenza di conflitti di interesse, nel rispetto delle finalità della Fondazione.

11.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica per n. 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

11.3 Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge per gli amministratori degli enti del Terzo settore.

11.4 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalla modalità di nomina, esercitano le proprie funzioni in forma gratuita con diligenza, correttezza e imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, del presente Statuto e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla Fondazione.

11.5 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

11.6 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

11.7 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

11.8 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

11.9 In particolare spettano al Consiglio di Amministrazione, tra l'altro:

- a) definire gli indirizzi strategici e programmatici della Fondazione e approvare i piani annuali e pluriennali delle attività sociali svolte;
- b) deliberare in merito all'istituzione, organizzazione e gestione delle strutture di accoglienza, dei servizi di assistenza, educazione e integrazione sociale, nonché in

- merito ai relativi regolamenti di funzionamento;
- c) deliberare sui criteri di erogazione di contributi, sussidi, borse di studio e altre utilità a favore di persone ed enti beneficiari, in coerenza con le finalità di cui all'art. 3;
 - d) deliberare in merito alle iniziative di raccolta fondi e all'accettazione di donazioni, lasciti e contributi;
 - e) deliberare su acquisti, alienazioni, permuta di beni immobili e mobili registrati, investimenti e disinvestimenti del patrimonio, nonché su eventuali partecipazioni in altri enti senza scopo di lucro;
 - f) predisporre e approvare annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, redatti in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e dei relativi atti attuativi;
 - g) deliberare le modifiche dello Statuto, nei limiti di legge;
 - h) deliberare la presentazione della domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione ritenuta conforme, nonché ogni adempimento connesso al mantenimento di tale qualifica;
 - i) deliberare, nei casi previsti, la proposta di estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.
- 11.10 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
- 11.11 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.
- 11.12 Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile accertare l'identità dei partecipanti e questi siano in grado di seguire la discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti in tempo reale.
- 11.13 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
- 11.14 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. Il Consiglio provvede alla nomina del Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
- 11.15 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è possibile riconoscere il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 12 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VICE PRESIDENTE VICARIO

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente della Fondazione.
- 12.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
- 12.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- 12.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

13.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed è composto da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, oppure di tre membri di cui almeno uno iscritto nel Registro dei revisori legali.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita i compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare attenzione alla coerenza tra attività erogative, raccolta fondi e scopi statutari di ente filantropico;
- d) può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

13.2 All'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2397 e seguenti del codice civile e degli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore.

13.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 COMITATO DI GESTIONE, COMITATI E CONSULENTI

14.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato di gestione, nonché consulenti, comitati consultivi e scientifici ed ogni altro organismo ritenuto necessario per il miglior perseguimento delle finalità della Fondazione, stabilendone la composizione, la struttura, le mansioni e gli eventuali compensi, nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente in materia di enti del Terzo settore.

14.2 Il Comitato di gestione opera in attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce periodicamente sull'attività svolta. Restano ferme le competenze e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo previste dalla legge e dal presente Statuto.

14.3 Il Comitato scientifico, in particolare, è costituito da personalità del mondo ecclesiastico, culturale, accademico e del mondo del lavoro individuate sulla base della loro attività educativa, formativa, scientifica, divulgativa e lavorativa nei settori di interesse della Fondazione. Il Comitato scientifico svolge funzioni consultive e propositive a supporto del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 SCRITTURE CONTABILI E LIBRI

15.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

15.2 Inoltre la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'(eventuale) Comitato di gestione e/o di altri Comitati istituiti ai sensi dell'art. 15;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di controllo.

ART. 16 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 – QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

17.1 La Fondazione potrà utilizzare nella propria denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" solo a seguito e per il periodo di iscrizione nella corrispondente sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

17.2 In caso di cancellazione dal RUNTS, la Fondazione perde il diritto all'uso della suddetta indicazione, fermo restando il mantenimento della propria personalità giuridica secondo le norme del codice civile e della legislazione regionale.

ART. 18 CLAUSOLA DI RINVIO

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Andrea Caelli

F.to Lucia Folladori

